

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Gli avvisi di irregolarità delle liquidazioni periodiche Iva

Come noto il D.L. 193/2017 ha introdotto, per le operazioni effettuate dal 2017, l'obbligo di comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche Iva**.

L'Agenzia delle Entrate dopo aver inviato nei mesi scorsi lettere sull'invito a ravvedersi per i contribuenti che non hanno versato l'Iva del I° trimestre ha cominciato ad inviare **avvisi di irregolarità 54 bis del Dpr n. 633/1972** per gli importi comunicati ma non pagati **precludendo** così per il contribuente la possibilità di **ravvedersi**.

GLI AVVISI DI IRREGOLARITÀ DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

**AVVISI
DELL'AGENZIA**

Dopo la trasmissione della comunicazione l'Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente o al suo intermediario:

- ◆ gli esiti derivanti dall'esame dei dati indicati;
- ◆ la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture;
- ◆ la **coerenza dei versamenti** dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, **il contribuente è informato** dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la comunicazione del I trimestre 2017 trasmesse entro lo scorso 12 giugno ai contribuenti che non hanno eseguito il pagamento o lo hanno eseguito in misura inferiore, l'agenzia delle Entrate, nel mese di luglio, ha recapitato nel **cassetto fiscale** una **comunicazione**, cosiddetto avviso bonario, o "lettera – compliance", per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Si trattava, in sostanza, di una lettera che rientrava nella nuova politica dell'Agenzia delle Entrate che per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'**adempimento spontaneo** degli obblighi tributari (la cosiddetta tax compliance), viene comunicato al contribuente l'irregolarità, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, in modo che il destinatario della comunicazione possa regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso.

| | |
|---|--|
| <p>AVVISI DI IRREGOLARITÀ EX. ART. 54 – BIS DPR 633/72</p> | <p>Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha cominciato ad inviare nuove lettere nel caso in caso di mancata adesione all'invito fatto nella prima lettera, dove si segnalava anche questa successiva inadempienza.</p> <p>Queste nuove missive affermano infatti che: <i>“lo scorso mese di luglio le abbiamo segnalato, con una lettera di invito alla compliance, messa a disposizione nel suo cassetto fiscale e all'interno del servizio fatture e corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell'Iva dovuta in base al modello “comunicazione liquidazioni periodiche Iva” presentato per il primo trimestre. Con quella lettera la invitavamo a segnalarci eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa a versare il dovuto tramite ravvedimento. Ciò nonostante, dai controlli che abbiamo effettuato successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti”.</i></p> |
| <p>CONSEGUENZE PER IL CONTRIBUENTE</p> | <p>Questa seconda lettera corrisponde ad una vera e propria comunicazione emessa in seguito al controllo automatico ex art. 54 bis del Dpr n. 633/1972.</p> <p>Ricordiamo che in questo caso, il contribuente può</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni; ◆ oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto. <p>Più precisamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i rilievi dell'Agenzia delle Entrate risultano corretti il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell'ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%) con preclusione per il contribuente della possibilità di ravvedersi. ◆ il contribuente non riconosce la validità della comunicazione è possibile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel); ✓ utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it; ✓ telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848 800 444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax; ◆ rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l'ufficio rettifica parzialmente l'importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l'ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l'imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%). |
| <p>RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE</p> | <p>Il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato ex articolo 54-bis Dpr 633/1972 può essere rateizzato (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).</p> <p>Il Dlgs 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione. La nuova disciplina prevede:</p> |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro); ◆ l'introduzione del principio di "lieve inadempimento" (articolo 15-ter Dpr 602/1973); ◆ in caso di decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo dei soli "residui" importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo dovuto fino a 5.000 euro comporta un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo mentre; ◆ se l'importo è superiore a 5.000 bisogna pagare un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. <p>L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici).</p> <p>Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio on line apposito che effettua la rateizzazione degli avvisi ricevuti al seguente link http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php</p> <p>Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.</p> <p>Non si decade dal beneficio della rateazione in caso di "lieve inadempimento" dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; ◆ tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. <p>Nei casi di "lieve inadempimento", nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 D.lgs. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.</p> <p>L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 D.lgs. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.</p> |
| <p>INIBIZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> | <p>Si evidenzia il fatto che con queste nuove comunicazioni per il contribuente viene preclusa la possibilità di ravvedersi nel caso di omesso versamento dell'Iva derivante dalla liquidazione periodica.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 472/1997 a seguito della riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 2015, viene garantita</p> |

una maggiore gradualità nelle riduzioni delle sanzioni (da 1/10 ad 1/5) eliminando la causa ostativa della possibilità del ravvedimento in seguito all'inizio di qualsiasi attività accertativa. Ciò, però, ad eccezione del caso dei controlli formali.

Fino al periodo d'imposta 2016

- ◆ il controllo automatizzato avveniva con un ritardo più ampio e certamente successivo al termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, oltre il quale la CM 42/2016 ha ritenuto non più ammesso il ravvedimento per i versamenti periodici;
- ◆ il contribuente poteva contare sulla possibilità di fruire del ravvedimento operoso in un arco di tempo più lungo.

Con l'introduzione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche ciò non è più possibile e l'Agenzia delle Entrate procederà a controllare la tempestività di tutti i versamenti dell'Iva prima della presentazione del mod. Iva relativo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti